

Senato della Repubblica

XI Commissione Lavoro e previdenza sociale

Audizione su

*Disegno di Legge n. 3249, recante disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

**Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali**

PARITTE IVA, PROFESSIONI, LAVORO AUTONOMO. L'ART. 9 DEL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO.

Già la relazione ministeriale che ha preceduto il disegno di legge in discorso, si prefiggeva di “razionalizzare il ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita Iva”, attraverso la proposizione di “norme volte ad evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato”, tali da “far presumere, salvo prova contraria (ferma restando, cioè, la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo), il carattere coordinato e continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione...”.

La traduzione di tali intenti la ritroviamo trasposta nell'art. 9 del ddl di riforma del mercato del lavoro che, per la verità, sin dalla sua rubrica, denuncia una contraddizione di termini foriera delle criticità delle quali la norma è portatrice.

La norma introdurrebbe infatti l'art. 69bis del d.lgs. n. 276/2003, che dovrebbe regolare le “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”. In realtà è immediatamente evidente che la regolamentazione recata dalla disposizione è destinata piuttosto a regimi aprioristicamente ritenuti – a torto o ragione che si voglia – relativi a prestazioni rese in maniera in cui il requisito dell'autonomia apparirebbe notevolmente ridotto quando non escluso del tutto, e ciò attraverso un malinteso concetto di utilizzo improprio, individuato attraverso alcuni criteri dei quali non soddisfa la scelta, né l'applicazione o gli effetti che si vogliono far conseguire.

Se non possono non condividersi le ragioni ispiratrici dell'art. 9, tese alla dichiarata razionalizzazione delle collaborazioni professionali, evitandone il ricorso fittizio a fini esclusivamente elusivi di costi e garanzie, nell'ottica del perseguimento di un mercato del lavoro genuinamente flessibile, privo di usi distorsivi degli strumenti presenti nell'ordinamento, e l'adozione delle forme contrattuali corrispondenti alla destinazione ontologica che presiede la ratio di ogni istituto, parimenti appaiono innegabili le criticità delle soluzioni adottate attraverso la formulazione concreta del dato normativo in esame.

Criticità di natura generale, evidenti sin dal primo comma dell'art. 9, ed alla rigida presa di posizione del legislatore delegato che traspare nonché specifiche, in relazione alla categoria delle professioni regolamentate, di cui alla speciale previsione del quarto comma della norma in discorso, che dietro la parvenza di una riserva di autonomia per il mondo ordinistico cela, neppure troppo, ulteriori momenti problematici, connessi alla rigidità dei parametri che il legislatore si è dato e sui quali dimostra di confidare in maniera che appare in verità non adeguata alle esigenze del mercato del lavoro o alle finalità dichiarate con il disegno di legge.

a) Criticità di ordine generale, il primo comma. Approccio, genericità, rigidità.

***Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali***

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente”.

Destinatari della norma sarebbero tutti i titolari di partita iva, che, a prescindere dalla effettività della natura del rapporto, e della tipologia del medesimo, in ogni caso, qualora si realizzino anche due soltanto dei requisiti indicati dalla legge, sono soggetti alla conversione forzata ex lege del rapporto lavorativo in collaborazione coordinata e continuativa, in forza della presunzione imposta dalla norma, salvo prova contraria fornibile però soltanto dal committente.

Diverse sono le critiche che possono essere rilevate relativamente alla disposizione, connesse ad una impropria genericità definitoria ed alla rigidità dell'approccio alla fattispecie e delle conseguenze che se ne vorrebbe far scaturire.

Qualsiasi persona titolare di partita iva deve dimostrare, a prescindere da qualsiasi violazione effettiva di norma di legge, che non ha adottato strumenti elusivi, e ciò per il solo fatto della realizzazione di eventi, prefissi dal legislatore, che – di per sé stessi – quandanche se ne volesse negare la neutralità, non giustificano la riconduzione del rapporto lavorativo alla qualificazione legale che invece si vorrebbe assegnare in maniera pressoché automatica.

Lungo il crinale tracciato dal legislatore delegato, anche un contratto relativo ad una prestazione resa nell'ambito di un contratto di trasporto, se si protrae da più di sei mesi e se, magari, in quel particolare periodo oggetto di osservazione, perché quel determinato cliente comporta commesse rilevanti o, viceversa, per il calo di quelle degli altri clienti per effetto della crisi, il fatturato raggiunge i livelli di cui alla lettera b) dell'introducendo art. 9, sarà considerato ex lege collaborazione coordinata e continuativa, se non si riesce a fornire la prova contraria.

L'esercizio di tale giogo è reso ancor più difficoltoso dall'asfittica previsione normativa, che impedisce nella fattispecie qualsiasi azione da parte di uno (se non il principale) degli interessati, consentendo tale dimostrazione esclusivamente al committente.

***Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali***

È difficile, ancor prima della possibilità di condividere la scelta legislativa adombrata che pare voler ritenere una sorta di peccato originale del lavoro autonomo, che deve sempre e comunque dimostrare di essere tale, coordinare l'impianto recato dal primo comma con l'intero ordinamento giuslavoristico ed i principi vigenti in relazione a tale discrimen lavoro autonomo / subordinato.

L'individuazione dell'una o dell'altra fattispecie fondamentale è stata sempre percorsa alla luce del concetto fondamentale civilistico di subordinazione, e degli elementi caratteristici che se ne sono potuti ricavare: vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro, supremazia del potere direttivo del datore di lavoro, intrinseche modalità di svolgimento della prestazione. Elementi il cui atteggiamento, unito a quelli ulteriori individuati dalla giurisprudenza (modalità di pagamento, vincoli orari, etc...), consentono di attribuire di volta in volta l'una o l'altra natura al rapporto di lavoro osservato.

Il rigido automatismo predisposto dalla legge appare immediatamente sottrarsi a tali logiche, né risulta di alcuna utilità alla premessa attività di contrasto dell'utilizzo fraudolento di forme di lavoro soltanto apparentemente autonome, giacché proprio a causa di tale astrattezza e rigidità, i metodi proposti appaiono del tutto inefficaci, quando non forieri di ulteriore contenzioso, a scapito della ricercata certezza e semplificazione del mercato del lavoro.

b) Criticità direttamente legate al mondo delle professioni. Il quarto comma. Presunzioni ed astrattezza.

“La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del presente Capo”.

L'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni lavorative rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la neointrodotta conversione forzosa salvo prova contraria delle prestazioni di lavoro autonomo, è esclusa per le professioni regolamentate ma – come dal quarto comma dell'art. 9 – esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività che rappresentino il “contenuto concreto”.

Sarà compito dell'ispettore di turno, dunque, sindacare la riconducibilità o meno dell'attività effettivamente svolta dal libero professionista all'interno del proprio contesto lavorativo. E ciò non in virtù degli ordinari parametri accennati utili alla individuazione della natura della prestazione lavorativa – come sarebbe peraltro legittimo – ma sulla base della utopistica previsione dei rigidi parametri imposti dalla norma in esame ai quali, nello specifico, si aggiunge tale

***Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali***

pre-giudizio sulla riconducibilità dell'attività al contenuto concreto della attività professionale, da individuarsi sulla base di non specificati parametrici.

Si giungerebbe perciò alla ipotesi – affatto peregrina – per la quale l'attività di un avvocato o consulente del lavoro che abbia a svolgere ad esempio un'attività di redazione di note e commenti in virtù della speciale qualificazione tecnica rivestita, in maniera effettivamente e genuinamente autonoma, sia forzosamente ricondotta entro i rigidi schemi dell'art. 9, e così per ogni altra professione regolamentata, che dovrà subire l'enunciato vincolo del “contenuto concreto”, tanto rigido nella prospettata applicazione, quanto incerto nella sua concreta individuazione.

Appaiono invero evidenti i rischi della applicazione eventuale di questa norma, connaturati alla eccessiva rigidità, tanto pericolosa quanto l'astrattezza dei criteri sui quali dimostra essere (in)fondata; foriera di ulteriori incertezze e, dunque, contenzioso, costi, involuzione ulteriore del mercato del lavoro che invece dichiara voler rilanciare.

Il giudizio sulla norma appare perciò obiettivamente non poter che essere negativo, innanzi tutto sulla ammissibilità ed utilità di una disposizione di tale portata, ancor prima che sui contenuti appena osservati.

La razionalizzazione, predicato principale della riforma, non è risolta da ulteriore sclerosi avulse dalla realtà materiale concreta.